Mirzia Bianca

Riflessioni sul disegno di legge n. 1886

Prima di passare alle considerazioni più puntuali riguardanti le singole disposizioni del disegno di legge, voglio preliminarmente sottolineare che questo disegno, benché riguardi espressamente questioni organizzative relative alla raccolta dati e ai registri, rappresenta un tassello istituzionale importante per rendere effettivo il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, diritto soggettivo assoluto che, come rilevato da tempo ad opera della dottrina, (Cesara Massimo Bianca) e richiamato opportunamente nella Relazione illustrativa, è un diritto esperibile non solo nei confronti dei consociati, ma anche nei confronti dello Stato, che ha quindi l'obbligo di attivarsi per renderlo applicabile.

Questo disegno di legge si pone quindi in continuità con vari interventi normativi che hanno progressivamente affermato il diritto del minore a crescere in famiglia, dalla Riforma del 2001 della legge sulle adozioni, alla Riforma della filiazione che ha espressamente codificato all'art. 315-bis un diritto del minore a crescere in famiglia, introducendo altresì l'art. 79-bis nella legge sulle adozioni, che prevede l'obbligo per il giudice di segnalare ai Comuni la situazione di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Oltre alla importanza che viene assegnata al diritto del minore a crescere in famiglia, degno di rilievo, appare il riferimento al principio del *best interest of the child,* principio internazionale che già da tempo assorbe e ricomprende tutte le questioni che riguardano i soggetti minori di età, anche relativamente alle procedure legislative.

Fatte queste necessarie premesse, mi soffermerò ad esporre quelle che a mio parere possono essere le piccole modifiche al testo.

**All'art. 1**, proporrei di fare un espresso rinvio al diritto del minore a crescere nella propria famiglia, con un esplicito rinvio all'art. 315-bis del codice civile. Mi sembra opportuno questo inserimento, dato che tale diritto ha finalmente trovato attuazione a seguito della Riforma della filiazione che, per la prima volta, ha introdotto uno statuto dei diritti del figlio nel nuovo art. 315-bis del codice civile

**Registro nazionale. Nuovo art. 5-ter della legge sulle adozioni.** Un registro nazionale degli affidamenti può essere molto utile per monitorare la situazione degli affidi, mettendo in luce gli affidamenti difficili e complicati. Credo tuttavia che, al fine di rendere ancora più effettiva questa finalità, sarebbe opportuno suddividere i dati per tipologie gli affidamenti, al fine di facilitare l'operato dell'Osservatorio, che è l'organo deputato al monitoraggio e al controllo. Così, per esempio, andrebbero suddivisi gli affidamenti per separazione e divorzio, rispetto agli affidamenti per applicazione dell'art. 403, o 330 cc., etc. Inoltre mi sembra che sia importante chiarire cosa si intende per “*collocamento improprio*”. Tra i collocamenti “impropri” devono includersi quelli che esulano dalle ragioni richieste dalla legge, come per esempio gli affidamenti per mere difficoltà economiche della famiglia di origine. In quel caso andrebbe attivato un intervento finanziario che, oltre ad avere un ruolo correttivo, possa aiutare la famiglia di origine a crescere il proprio figlio, evitando l'affidamento. Lo stesso intervento finanziario dovrebbe essere dato al fine di consentire il reinserimento nella famiglia di origine, una volta esaurita la fase temporale dell'affidamento. Tale previsione sarebbe necessaria al fine di rendere effettiva la funzione del registro di “*prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti in funzione del superiore interesse del minore”,* disposizione che altrimenti sarebbe priva di alcun significato.

In questo modo si darebbe effettività al diritto del minore a crescere in famiglia che, come detto, rappresenta uno dei pilastri del disegno di legge in commento.

 Per quanto riguarda invece l'organizzazione dei dati degli affidamenti, al fine di avere un quadro preciso, oltre alla suddivisione per tipologie di affidamenti, sarebbe inoltre opportuno una suddivisione per anni. Ciò in particolare potrebbe agevolare il controllo sulla tempistica degli affidamenti, per poter verificare e controllare gli affidamenti che superano la normale tempistica e controllare se sussistono i presupposti per il reinserimento nella famiglia di origine. In quest'ultimo caso, ove sussistessero problemi di carattere economico, sarebbe opportuno un fondo per le famiglie in difficoltà economica.

Al fine di agevolare al massimo la semplificazione, occorrerebbe che il registro nazionale fosse strutturato in modo analogo al registro presso i tribunali di cui all'art. 9-*bis,* che opportunamente prevede che le informazioni sugli affidi siano distinte per tipologie di affidamento, per data, per eventuale intervento della forza pubblica. **L'omogeneità contenutistica e strutturale dei due registri** servirebbe ad agevolare la loro consultazione e l'accesso ai dati.

**Registro presso i Tribunali. Nuovo art. 9-bis della legge sulle adozioni**

Oltre alla rilevata necessità di omogeneità contenutistica e strutturale dei due registri, credo che sia opportuno prevedere **un unico registro dei tribunali**, dato che l'orientamento del sistema è verso l'attuazione di un giudice unico della famiglia. La presenza di due registri potrebbe portare inevitabilmente a complicare la diffusione e conservazione dei dati e la comunicazione delle informazioni tra i due tribunali.

**Art. 2 – Osservatorio.** Quanto all'Osservatorio esso riveste una particolare importanza al fine di monitorare e controllare la situazione degli affidi, inclusi gli affidi impropri. Tra le varie funzioni che sono previste, aggiungerei quella di monitoraggio degli affidi il cui termine temporale è scaduto, al fine di accertare la possibilità di un reinserimento del minore nella famiglia di origine. Potrebbe allora aggiungersi dopo la c) la lettera d): *promuove e facilita, attraverso l'intervento delle Autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia.* *Ove sussistano situazioni di indigenza, è previsto un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.*

In definitiva resta il problema della tutela deterrente e preventiva del diritto del minore a crescere nella propria famiglia: stanziamento di un fondo per aiutare le famiglie bisognose e consentire il reinserimento del minore nella propria famiglia. Occorre al riguardo sottolineare che l'affidamento, oltre ad essere l'*extrema ratio,* dovrebbe avere sempre il carattere della transitorietà. La fase del reinserimento nella propria famiglia, ove accertato il superamento delle condizioni che hanno portato all'affido, dovrebbe essere la fase più importante al fine di garantire la piena attuazione del diritto del minore a crescere nella propria famiglia.